

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Transfer pricing: preferenza o gerarchia fra i criteri applicabili?

di Fabio Landuzzi

La recente sentenza della [**Commissione Tributaria Provinciale di Milano n. 6248 del 17 ottobre 2017**](#) ha in sintesi affermato che nell'applicazione del **transfer pricing** si deve dare **precedenza al confronto interno dei prezzi** (il c.d. criterio del confronto di prezzo – in sigla il **CUP**), basato sui listini e le tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi nel rapporto con una impresa indipendente, rispetto al criterio del c.d. “**margine netto della transazione**” (TNMM) il quale è invece fondato su di una comparazione esterna riferita ad un *benchmark* di operatori comparabili.

Nel caso esaminato dai Giudici milanesi, la società ricorrente aveva infatti prodotto ampia documentazione da cui si ricavava che i **prezzi praticati alle transazioni compiute con parti correlate** erano in linea con i **prezzi applicati** alle vendite effettuate non solo verso consociate residenti all'estero, bensì anche verso **clienti non residenti in Italia e del tutto terzi** rispetto alla società stessa; anzi, questi ultimi prezzi erano risultati essere addirittura maggiori di quelli praticati alle parti correlate.

Di conseguenza, è stato ritenuto erroneo l'approccio dei verificatori le cui eccezioni riguardo al tema del **transfer pricing** si erano basate sulla **applicazione del criterio del TNMM** e quindi sulla base di un presunto paniere di *comparables*, peraltro contestato dalla stessa ricorrente per la sua composizione.

Il tema della esistenza di una **gerarchia dei criteri di determinazione e di testing dei prezzi di trasferimento** non è affatto nuovo, ed è anzi di recente attualità alla luce del precetto contenuto nell'articolo 4, commi 2 e 3, della **bozza di Decreto** posta in pubblica consultazione e volta a fornire le **Linee guida per l'applicazione delle disposizioni di cui all'[articolo 110, comma 7, Tuir](#), in materia di prezzi di trasferimento**.

Infatti, proprio al comma 3 dell'articolo 4 di tale documento in bozza, si prescrive che quando, con lo **stesso grado di affidabilità**, può essere utilizzato il **metodo del confronto di prezzo** descritto alla lettera a) del comma 2 dello stesso articolo 4 (ovvero il metodo basato sul confronto tra il prezzo praticato nella cessione di beni e nella prestazione di servizi resi nell'operazione controllata, con il prezzo praticato in operazioni non controllate comparabili), la determinazione delle **condizioni di libera concorrenza deve essere effettuata proprio secondo il metodo del confronto di prezzo**. In sostanza, la bozza del provvedimento conferma la **gerarchia dei criteri** fatta propria dalla succitata sentenza.

Tuttavia, **Assonime**, nel documento intitolato **Consultazioni 4/2018**, a commento della bozza

di Decreto in questione, osserva che nelle circostanze in cui si rendono **ugualmente applicabili più metodi** di determinazione del prezzo di trasferimento, gli **standard OCSE non prevedono** in realtà **un rigido criterio gerarchico** tra i vari metodi utilizzabili, ma indicano una **preferenza per il CUP** e in generale per i metodi tradizionali rispetto a quelli reddituali. Viene quindi osservata da Assonime una posizione in prima battuta **più rigida** da parte della bozza di decreto rispetto a quella fatta propria dall'Ocse le cui Linee Guida si limitano a prescrivere al riguardo che in presenza di situazioni in cui è possibile applicare in **maniera ugualmente affidabile** un metodo tradizionale e un metodo basato sull'utile delle transazioni, **il metodo tradizionale è preferibile**.

Poi, ove sia possibile applicare in **maniera ugualmente affidabile** il metodo del confronto di prezzo (CUP) e un altro metodo, **è preferibile adottare il metodo del confronto di prezzo**.

La bozza di decreto, invece, come visto, va **oltre una semplice preferenza** fissando **una vera e propria gerarchia** dei metodi: in presenza di “uguale affidabilità” tra metodi tradizionali e reddituali, infatti, il testo dell’attuale bozza di decreto prescrive che **“deve” essere utilizzato un metodo tradizionale**; e che quando il CUP presenta lo stesso grado di affidabilità di altri metodi **“deve” essere utilizzato il CUP**.

Per approfondire questioni attinenti all’articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Seminario di specializzazione

FISCALITÀ INTERNAZIONALE: PROBLEMATICA RICORRENTI, INDICAZIONI NORMATIVE E I PRESUPPOSTI DI STABILE ORGANIZZAZIONE

[Scopri le sedi in programmazione >](#)